

DELIBERA DELLA GIUNTA N. 37 DEL 17/12/2020

La riunione si svolge, nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da COVID-19 e come previsto dall'art. 13, punto 6, dello Statuto di Unioncamere Toscana, tramite collegamento telematico.

Sono presenti:

Riccardo Breda	Presidente Unione Regionale e Presidente Camera Commercio Maremma e Tirreno
Massimo Guasconi	Presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena
Leonardo Bassilichi	Presidente Camera Commercio Firenze
Dalila Mazzi	Presidente Camera Commercio Pistoia-Prato
Marco Randellini	Segretario Generale Camera Commercio Arezzo-Siena
Giuseppe Salvini	Segretario Generale Camera di Commercio Firenze
Pierluigi Giuntoli	Segretario Generale Camera di Commercio Maremma e Tirreno
Catia Baroncelli	Segretario Generale Camera Commercio Pistoia-Prato
Maria Rosa Sanfilippo	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di Presidente
Jacopo Nardini	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti

Sono assenti:

Alessandra Bruni	Vice Segretario Generale Camera Commercio Lucca
Enrico Ciabatti	Segretario Generale Camera di Commercio Massa Carrara
Cristina Martelli	Segretario Generale Camera Commercio Pisa
Silvia Simoncelli	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti

Segretario della seduta Lorenzo Bolgi, Segretario Generale dell'Unione Regionale.

OGGETTO: Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute da Unioncamere Toscana (art. 20 D.Lgs. 175/2016).

Il Segretario Generale illustra la vigente normativa in tema di partecipazioni societarie contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016; illustra altresì la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016.

Il Presidente sottopone quindi l'argomento all'approvazione della Giunta.

LA GIUNTA

Visto l'art. 12 comma 1 lett. k) dello Statuto, che assegna alla competenza della Giunta le determinazioni inerenti le partecipazioni esterne all'Unione Regionale;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), attuativo dell'art. 18 Legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Considerato che la ratio a cui si ispira il decreto delegato, come da legge delega, è quella di *“assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”*, attraverso la *“razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”* e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti”*;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto:

➤ **Articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), commi 1, 2, 4**

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

➤ **Articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno

successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Omissis.

➤ **Articolo 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni)**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo

comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. *Omissis.*

7. *Omissis.*

8. *Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*

9. *Omissis.*

➤ **Articolo 26 (Altre disposizioni transitorie), comma 2**

2. *L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.*

Vista la delibera 28-9-2017 n. 48, con cui la Giunta dell'Unione Regionale ha stabilito:

- 1) *Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette dell'Unione Regionale alla data del 23-9-2016, come segue (omissis);*
- 2) *Di dare atto che, alla data odierna, il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente (omissis);*
- 3) *Omissis;*
- 4) *Di assumere le seguenti determinazioni in ordine alle partecipazioni societarie dell'Unione Regionale:*

TIPOLOGIA	SOCIETÀ	INTERVENTO
A) Società partecipate ammissibili per presenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P. e per assenza di condizioni ostative ex art. 20 comma 2 T.U.S.P.	Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni	Mantenimento della partecipazione
	Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	Mantenimento della partecipazione
B) Società partecipate inserite nel piano di razionalizzazione ex art. 24, per assenza delle condizioni ex art. 4 T.U.S.P.	Sistema Camerale Servizi S.c.r.l.	Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.
	Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.)	Alienazione della quota, con la procedura ex art. 24 T.U.S.P.
C) Società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione	Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	Tirreno Brennero S.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	Logistica Toscana S.c.r.l. in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
	UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	In attesa della liquidazione della quota
D) Società partecipate sottratte all'applicazione del D.Lgs. n.	Fidi Toscana S.p.a.	Alienazione delle azioni

175/2016 ex art. 26 comma 2 (allegato A)		
---	--	--

- 5) Di disporre l'alienazione delle quote di partecipazione dell'Unione Regionale in Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. e Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l., secondo le procedure ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016;
- 6) Di disporre la dismissione della partecipazione dell'Unione Regionale in Fidi Toscana S.p.a., mediante alienazione delle relative azioni;
- 7) Di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Vista la delibera 16-12-2019 n. 29, con cui la Giunta dell'Unione Regionale ha stabilito:

- 1) Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette dell'Unione Regionale alla data del 31-12-2018 ... come meglio e dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, al par. IV);
- 2) Di mantenere la partecipazione dell'Unione Regionale nelle seguenti società, ritenute ammissibili, per la presenza dei requisiti ex art. 4 del T.U.S.P. e per l'assenza delle condizioni ostative ex art. 20 del T.U.S.P., come ampiamente illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, par. VI):
 - Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016;
 - Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) Di dare atto che sono in corso le procedure finalizzate alla dismissione delle partecipazioni dell'Unione nelle seguenti società:
 - Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. (Si.Camera S.c.r.l.);
 - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.);
 - Fidi Toscana S.p.a.;come dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, al par. V);
- 4) Di approvare la relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Vista la situazione relativa alle società partecipate già assoggettate a procedura di dismissione sulla base di precedenti decisioni ovvero in liquidazione, di seguito illustrata:

- **RETECAMERE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE**
Retecamere S.c.r.l. è stata posta in liquidazione con delibera 4-9-2013.
Con delibera 8-9-2015 n. 65, la Giunta dell'Unione ha stabilito di recedere da Retecamere S.c.r.l.; il recesso è stato formalizzato con lettera 14-10-2015 prot. 0002472/7.7.
L'Unione non ha ancora ottenuto la liquidazione della relativa quota.

▪ **TIRRENO BRENNERO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Tirreno Brennero S.r.l. risulta in liquidazione dal 10 giugno 2014.

Il 5-7-2016 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione con relativo piano di riparto; in base al suddetto piano all'Unione Regionale spetta una somma totale di € 9.486,56; in esecuzione del suddetto piano, l'Unione Regionale ha introitato la somma di € 5.599,43, a titolo di liquidazione del valore della quota. L'Unione Regionale ha poi introitato la somma di € 2.806,30 per la liquidazione del credito I.V.A. La partecipazione nella società è stata di conseguenza cancellata dall'attivo patrimoniale.

▪ **LOGISTICA TOSCANA S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Logistica Toscana S.c.r.l. è stata sciolta e posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria 31-3-2016.

Il 10-7-2017 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione con relativo piano di riparto; in base al suddetto piano all'Unione Regionale spetta una somma totale di € 77.848,88; in esecuzione del suddetto piano, l'Unione Regionale ha introitato la somma di € 44.914,87, a titolo di liquidazione del valore della quota; l'Unione Regionale rimane titolare di un credito I.V.A. per € 29.892,18 e titolare di un credito IRES / IRAP per € 3.041,74.

▪ **UTC IMMOBILIARE E SERVIZI S.C.R.L. – IN LIQUIDAZIONE**

In data 31-5-2017, l'assemblea straordinaria ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l., con contestuale nomina di un liquidatore. Sono in fase di svolgimento le operazioni di liquidazione.

Nel corso dell'anno 2020 sono state espletate due procedure ad evidenza pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà della società, destinato a sede di Unioncamere Toscana, ponendo a base d'asta il prezzo di € 1.908.000,00, come da stima effettuata dall'Agenzia del Territorio nell'anno 2018.

Nonostante l'interesse manifestato da vari soggetti, che si sono presentati per prendere visione dell'immobile in vista di eventuali offerte, entrambe le procedure sono andate deserte.

Preso atto che al 31-12-2019 il quadro delle partecipazioni dirette dell'Unione Regionale risulta essere il seguente:

Società partecipata	Capitale sociale	Valore partecipazione dell'Unione	% partecipazione dell'Unione
1) Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%
2) Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	€ 91.690,00	€ 9,00	0,0098%
3) Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%
4) Fidi Toscana S.p.a.	€ 160.163.224,00	€ 1.324.151,41	1,27923%
5) Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	0,1%

6) UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	€ 16.000,00	€ 10.600,00	66,25%
--	-------------	-------------	--------

Viste nel dettaglio le partecipazioni detenute dall'Unione Regionale in tali società, come da relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (vedasi par. IV);

Preso atto delle procedure finalizzate alla dismissione delle partecipazioni dell'Unione nelle seguenti società (vedasi nel dettaglio relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, par. V):

- Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. (Si.Camera S.c.r.l.): procedura conclusasi nell'anno 2019;
- Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.): procedura pendente;
- Fidi Toscana S.p.a.: procedura conclusasi nell'anno 2020;

Ravvisata l'opportunità di mantenere la partecipazione dell'Unione Regionale nelle seguenti società, ritenute ammissibili, per la presenza dei requisiti ex art. 4 del T.U.S.P. e per l'assenza delle condizioni ostative ex art. 20 del T.U.S.P., come ampiamente illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, par. VI):

- 1) Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016;
- 2) Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto di condividere e approvare la relazione tecnica sopra citata;

Udito il Presidente;

Uditi gli interventi;

Dopo congrua discussione;

All'unanimità;

DELIBERA

- 1) Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette dell'Unione Regionale alla data del 31-12-2019, come segue:

Società partecipata	Capitale sociale	Valore partecipazione dell'Unione	% partecipazione dell'Unione
1) Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Com-	€ 17.670.000,00	€ 783,34	0,0044%

mercio Italiane per azioni			
2) Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.	€ 91.690,00	€ 9,00	0,0098%
3) Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. – Dintec S.c.r.l.	€ 551.473,00	€ 1.660,00	0,301%
4) Fidi Toscana S.p.a.	€ 160.163.224,00	€ 1.324.151,41	1,27923%
5) Retecamere S.c.r.l. in liquidazione	€ 242.356,00	€ 244,73	0,1%
6) UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l. – in liquidazione	€ 16.000,00	€ 10.600,00	66,25%

Come meglio e dettagliatamente illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, al par. IV);

- 2) Di mantenere la partecipazione dell'Unione Regionale nelle seguenti società, ritenute ammissibili, per la presenza dei requisiti ex art. 4 del T.U.S.P. e per l'assenza delle condizioni ostative ex art. 20 del T.U.S.P., come illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, par. VI):
 - Infocamere – Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 175/2016;
 - Società Consortile Energia Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata: ex art. 4 comma 1 e art. comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) Di prendere atto delle procedure finalizzate alla dismissione delle partecipazioni dell'Unione nelle seguenti società:
 - Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. (Si.Camera S.c.r.l.): procedura conclusasi nell'anno 2019;
 - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l. (Dintec S.c.r.l.): procedura pendente;
 - Fidi Toscana S.p.a.: procedura conclusasi nell'anno 2020;
 come illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, al par. V);
- 4) Di approvare la relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Lorenzo Bolgi)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Breda)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)